

IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DI ROMA

(ottobre 2010)

Il servizio di illuminazione votiva

nei cimiteri di Roma

(ottobre 2010)

Il rapporto è stato redatto da:

Gabriele Ugolini

Giovanni Marasco (Cap. 9 – Una indagine sul servizio in Italia)

Sommario

1. Premessa	2
2. Il quadro normativo e giurisprudenziale	2
3. L'origine del conferimento e la proprietà degli impianti	5
4. La consistenza degli impianti e delle utenze	7
5. La gestione e gli investimenti	8
6. La questione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche	10
7. Le tariffe all'utenza e le condizioni di fornitura	10
8. La qualità tecnica e commerciale	12
9. Una indagine sul servizio in Italia	13
10. Conclusioni	14

1. Premessa

L'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma (di seguito, Agenzia), istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 14 marzo 2002, integrata e modificata con deliberazione n.212 del 22 ottobre 2007, svolge fra le altre le funzioni di verificare "le modalità di erogazione dei servizi con poteri di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, nei confronti dei soggetti gestori, come definiti dai rispettivi contratti di servizio, ovvero dalle concessioni", di assicurare "la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi", di studiare "l'evoluzione del settore dei singoli servizi, anche per verificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento all'erogazione dei medesimi", di proporre "la modifica delle clausole delle autorizzazioni e delle condizioni tecniche di svolgimento dei servizi" e di formulare "osservazioni e proposte al Consiglio Comunale".

Nell'ambito di tali attribuzioni, l'Agenzia ha effettuato un approfondimento sul servizio di illuminazione votiva (o anche "perpetua") erogato nei cimiteri del Comune di Roma, attraverso l'acquisizione di fonti documentali e notizie fornite dai soggetti gestori (Ama s.p.a. per il cimitero Laurentino, Acea Distribuzione s.p.a. per gli altri cimiteri) e dai Dipartimenti comunali che, a vario titolo, risultano competenti in materia.

L'obiettivo del presente studio è quello di fornire all'Amministrazione Comunale alcuni elementi conoscitivi sul servizio e di formulare una serie di osservazioni sulle concessioni/contratti in essere, sulla disciplina tariffaria e contrattuale del rapporto con l'utenza e sull'assoggettabilità del servizio al canone di occupazione del suolo pubblico.

2. Il quadro normativo e giurisprudenziale

Il demanio comprende i beni destinati all'immediata soddisfazione dei bisogni pubblici che il codice civile descrive (articoli 822/823) e precisamente elenca, con riferimento agli enti territoriali, regioni, province e comuni (articolo 824).

La disciplina giuridica del demanio pubblico, con destinazione esclusiva al soddisfacimento degli interessi pubblici è derivante dall'assoggettamento a specifiche disposizioni di legge (la normativa di tutela dei beni culturali – D.Lgs. 490/99) o da diretta classificazione di legge; i beni sono caratterizzati da impossibilità ad essere oggetto di diritti di terzi e da inalienabilità; non possono quindi essere commercializzati se non attraverso specifici atti di declassificazione.

I cimiteri sono tra quei beni che appartengono al demanio comunale e secondo quanto previsto dal Regolamento di polizia mortuaria¹, ogni Comune, eventualmente costituitosi in consorzio, deve dotarsi di almeno un cimitero; la manutenzione, l'ordine, la vigilanza e la custodia spettano al Sin-

daco, sotto il controllo del coordinatore sanitario della ASL.

I servizi necroscopici e cimiteriali sono inoltre elencati tra quei servizi locali indispensabili dei comuni, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata (D.M. 28 maggio 1993).

La disciplina generale delle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile comunale è demandata al Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 5 ottobre 1982 n.4182, così come modificata con DCC 5625/83. Tale Regolamento prevede, tra l'altro, le modalità di determinazione del canone e la durata della concessione, di norma non superiore a sei anni e rinnovabile.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 ottobre 1979, n. 3516 e ss.mm.ii., è stato approvato il tuttora vigente Regolamento di polizia Cimiteriale del Comune di Roma, in sostituzione del vecchio regolamento approvato con deliberazione governatoriale n. 4138 del 10 aprile 1936.

Con il termine di servizi cimiteriali si intende una serie di attività, non sempre tutte presenti e non

¹ D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 49 e segg.

sempre tutte affidate ad un medesimo soggetto, così schematizzabili:

- i servizi e le operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, ecc.);
- i servizi necroscopici (Polizia Mortuaria, obitorio);
- la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri (sicurezza, custodia, manutenzione e pulizia, accoglienza, ecc.);
- la gestione delle concessioni;
- l'attività di progettazione e costruzione;
- la manutenzione straordinaria.



Chiesa di Santa Maria dell'Orazione e Morte, Roma

Si tratta, come si può ben comprendere, di servizi che, per il momento particolarmente delicato in cui vengono resi e per il contesto in cui sono erogati, devono saper coniugare il rispetto per le persone scomparse ed il dolore dei familiari con la necessità di dover garantire l'igiene e la salute pubblica.

Nonostante questa connotazione di carattere sociale, i servizi cimiteriali sono certamente da considerare tra le categorie dei servizi rilevanti anche per l'impianto economico della loro gestione, testimoniato tra l'altro dai ricavi operativi iscritti nel bilancio di esercizio 2009 di Ama (attuale gestore a Roma), che ammontano a quasi 30 milioni di euro (compresi i 7,6 milioni per i servizi di agenzia funebre e di trasporto, svolti in regime di concorrenza e libero mercato).

Le attività cimiteriali vengono comunemente classificate in principali ed accessorie. Le prime consistono essenzialmente nelle inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni di salme o resti mortali; le seconde, invece, sono tutte le attività di costruzioni edilizie di tombe su incarico di privati concessionari, di fornitura di marmi, ornamenti floreali e funerari, scritte su tombe e similari.

I servizi e le operazioni cimiteriali principali, come ha avuto più volte modo di pronunciarsi l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato², hanno la natura di servizio pubblico necessario, cioè di vero e proprio servizio pubblico locale a rilevanza economica, soggetto a regime concessorio.

Nell'ambito dei servizi strettamente connessi a quelli cimiteriali, in quanto associati al luogo di sepoltura della salma, va sicuramente ricompresa l'illuminazione votiva (a Roma storicamente denominata come "perpetua"), ovvero un servizio, erogato a richiesta individuale (quasi sempre un familiare del defunto), consistente nella fornitura di lampada votiva elettrica accesa 24 ore su 24 in corrispondenza dei loculi e manufatti cimiteriali, comprensiva degli allacci alla rete, della fornitura di energia, della manutenzione ordinaria dell'impianto e della sostituzione delle lampade fulminate; è altresì compresa nel servizio la stipula dei contratti e il mantenimento dei rapporti con l'utenza (pagamenti, volture, segnalazione guasti, reclami).

Dal punto di vista normativo, il servizio di illuminazione votiva rientra tra quelli che il D.M. 31 dicembre 1983 individua nelle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.

Sulla natura giuridica di tale servizio ci sono stati numerosi pronunciamenti di Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato; inoltre è stato oggetto di un parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, Avcp).

I giudici, in modo pressoché concorde, ritengono che il servizio diretto ad assicurare la illuminazione votiva dei cimiteri rientra pacificamente tra i servizi pubblici locali (Consiglio Stato, sez. VI, 7 aprile 2006, n.1893) e, in particolare, assume la configurazione di concessione di pubblico servizio (Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Milano, sez. I, 9 gennaio 2007, n.4) quando la remunerazione del prestatore di servizi proviene non già dall'autorità pubblica interessata, bensì dagli importi

an

² AGCM, atto di segnalazione AS392/2007 e pareri ex art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 (AS nn.504, 514, 515, 525, 559, 607, 638, 648, 666, 667).

versati dai terzi per l'utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione.

Il servizio d'illuminazione cimiteriale è da considerare a rilevanza economica, poiché caratterizzato da scopo lucrativo e assunzione di rischio imprenditoriale (Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2155 e Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Bologna, sez. I, 29 gennaio 2010, n. 460), ovvero il concessionario impegni capitali, mezzi, personale da destinare ad una attività economicamente rilevante in quanto suscettibile, almeno potenzialmente, di generare un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2008, n. 1600).

La costruzione, manutenzione e/o ampliamento della rete elettrica a servizio dell'illuminazione cimistrumentale e servente teriale è rispetto all'erogazione del servizio; l'affidamento in concessione del servizio, anche quando accompagnata da lavori del tipo suddetto, non individua una concessione di lavori pubblici (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Bari sez. III 11/9/2007 n. 2103) e in caso di eventuale commistione di concessione di servizi e concessione di lavori, la distinzione va operata con il criterio della strumentalità delle opere rispetto al servizio o viceversa (Consiglio di Stato sez. V 5/12/2008 n. 6049).

L'Avcp infine, nel suo parere sulla Normativa del 15/04/2008, D.Lgs. 163/06 Articoli 30 e 63, afferma che "Il servizio di illuminazione votiva è ricompreso, già ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983, tra i c.d. servizi pubblici a domanda individuale, ovvero non erogati alla generalità, ma a specifiche categorie di utenti. La costruzione e/o la gestione dell'impianto d'illuminazione votiva nei cimiteri comunali costituisce concessione di servizio pubblico (sia pure a domanda individuale), necessariamente regolata nelle forme delle c.d. concessionicontratto, e quindi caratterizzate dalla combinazione di due atti: uno unilaterale (di natura provvedimentale) della P.A. e uno bilaterale (o negoziale). rappresentato da una convenzione tra P.A. e privato concessionario, che danno vita ad una fattispecie complessa. Tuttavia, poiché la costruzione, manutenzione e/o ampliamento della rete elettrica a servizio dell'illuminazione cimiteriale è strumentale e servente rispetto all'erogazione del servizio, l'affidamento in concessione del servizio, anche quando accompagnata da lavori del tipo suddetto, non individua una concessione di lavori pubblici (o di costruzione e gestione di opera pubblica), quanto piuttosto una concessione di servizio pubblico locale".

Rispetto a questa impostazione, sostanzialmente concorde ed univoca, va però segnalata una diversa chiave interpretativa (M. Alesio, La Gazzetta degli Enti Locali, 21/1/2009 e 28/1/2009) che, partendo dalla definizione normativa di servizio pubblico locale data dal D.Lgs. 267/2000 (di seguito, TUEL) nell'articolo 112, comma 1 "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali", giunge alla conclusione che difficilmente il servizio di illuminazione votiva può rientrare nell'alveo dell'illustrata nozione di servizio pubblico locale, disciplinata dall'articolo 113 del TUEL, mentre può "oscillare" dalla concessione di servizi, disciplinata dagli articoli 3 e 30 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), alla concessione di lavori pubblici, disciplinata dagli articoli 142-151 dello stesso Codice.



Lampada votiva presso il Cimitero Monumentale del Verano, Roma

Sul tema dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è da ultimo intervenuto l'art. 23 bis della L.133/08 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", di conversione del D.L. 112/08 (così come modificato dall'art. 15 della L.166/09 di conversione del D.L. 135/09). Il principio generale che ispira la norma è quello di innestare il regime di libera concorrenza anche sui mercati di questi servizi, introducendo il ricorso alla gara quale modalità ordinaria ai fini dell'affidamento della gestione. Per quanto di nostro interesse nel presente studio, vanno ricordati i seguenti commi:

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" (NdR: la norma riguarderebbe Ama) cessano improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell' ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2:

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle ad esse controllate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile (NdR: la norma riguarderebbe Acea Distribuzione) cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

Più di recente, il D.P.R. del 7 settembre 2010, n.168, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 23 bis, disciplina tra l'altro le modalità di subentro di un nuovo eventuale soggetto gestore e la valutazione dei beni strumentali funzionali all'erogazione del servizio, non ancora ammortizzati.

3. L'origine del conferimento e la proprietà degli impianti

A Roma la gestione del servizio funerario, inteso come insieme unitario dei servizi cimiteriali, di trasporto e onoranza funebre e dei servizi necroscopici, in precedenza gestito in economia, è stato affidato, fin dal 1998, all'Ama s.p.a. (allora Azienda Speciale). Attualmente Ama, secondo quanto previsto dal Contratto di servizio approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 28 febbraio 2007,

deliberazione n.74 (di seguito, DGC 74/07), cura la gestione di undici cimiteri, di cui tre definiti come urbani (Verano, Flaminio - Prima Porta e Laurentino), e otto classificati come suburbani e precisamente: Castel di Guido, Cesano, Isola Farnese, Maccarese, Ostia Antica, Parrocchietta, San Vittorino e Santa Maria di Galeria (Fig. 1).



Tutte le opere di edilizia cimiteriale sono realizzate da Ama (progettazione, direzione lavori e costruzione) con fondi stanziati dal Comune e sotto la vigilanza del Dipartimento Sviluppo infrastrutture e Manutenzione urbana. La realizzazione degli impianti tecnologici (prese, reti, quadri elettrici) strumentali all'erogazione del servizio di illuminazione votiva nei nuovi lotti cimiteriali è invece a cura e spese Acea per i cimiteri Verano, Flaminio e suburbani, mentre è a cura Ama ma sempre con fondi comunali (al pari delle opere civili) per il Laurentino.

3.1 Verano, Flaminio e suburbani

L'impianto di illuminazione delle tombe del Verano e della relativa gestione va fatto risalire all'atto di concessione fatta con convenzione 18 aprile 1914 alla società Lux Perpetua, scaduta in data 1 gennaio 1943, i cui rapporti relativi al trapasso della relativa gestione furono definiti con deliberazione Governatoriale n.1914 del 16 giugno 1943. Dal 31 dicembre 1942 il servizio fu affidato all'Azienda Governatoriale Elettricità ed Acque (di seguito: AGEA), determinandone con deliberazione Governatoriale n.2264 del 30 luglio 1943 (di seguito, DGOV 2264/43) le norme che dovevano regolare il conferimento stesso: tra queste vanno sottolineati l'art.7 che determina in lire 380.000 annue la tassa di occupazione suolo pubblico, l'art.8 che stabilisce che le tariffe versate dagli utenti andranno tutte a beneficio della AGEA che eseguirà a proprie spese tutti gli ampliamenti di impianti necessari e infine il penultimo capoverso della deliberazione che prevede la redazione da parte di AGEA di un regolamento speciale per le condizioni generali di fornitu-

Ulteriore effetto della menzionata delibera del Governatore di Roma, secondo quanto afferma Acea, è la consequenziale estensione del servizio di illuminazione votiva a tutti gli altri cimiteri che il Comune di Roma ha acquisito e/o realizzato nel corso degli anni, ad eccezione del cimitero Laurentino.

Successivamente, come tutti gli altri servizi pubblici gestiti dalla stessa azienda, l'AGEA è stata direttamente traslata dapprima nella corrispondente azienda municipale, poi nell'azienda speciale e, successivamente, in Acea s.p.a. costituita ex art. 22 Legge 142/90, con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 marzo 1997, n. 29. Con la medesima deliberazione, con effetto dal 1 gennaio 1998, il Comune ha inoltre conferito in proprietà il compendio aziendale (previa iniziale retrocessione dei beni, revoca e liquidazione dell'Azienda speciale),

comprensivo dei beni demaniali descritti, tra cui gli impianti di illuminazione votiva.

Le prestazioni dell'Azienda previste riguardavano la gestione utenze e impianti nei cimiteri del Verano, Flaminio, Fiumicino - Ostia Antica, Maccarese, Palidoro (ora Comune di Fiumicino), Castel di Guido, Cesano, Isola Farnese, S. Maria di Galeria, Parrocchietta e San Vittorino.

La durata è "illimitata, con disciplina della facoltà di revoca dell'affidamento e cessione del ramo di azienda funzionale al servizio" e il Comune riconosce ad Acea il "diritto sulle tariffe determinate secondo i criteri di legge" e il "corrispettivo, ove previsto, deve essere erogato in relazione ai piani di sviluppo, ai programmi di investimento e agli esiti del monitoraggio effettuato secondo le modalità concordate tra le parti".

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.2166 del 19 giugno 1998 sono stati esclusi dal conferimento iniziale, tra le altre, le strutture di illuminazione pubblica (ad eccezione delle cabine di distribuzione) che costituiscono pertinenze del demanio stradale comunale ex artt. 818 e 824 del codice civile e come tali non trasferibili (anche se iscritte nei conti d'ordine, ai fini della rappresentazione della totalità dei beni a disposizione della società per l'esercizio delle attività statutarie). Analoga esclusione non è stata però estesa agli impianti di illuminazione votiva nei cimiteri e si deve pertanto desumere che la proprietà delle strutture funzionali all'erogazione del servizio sia in capo ad Acea.

Attualmente, il servizio è in capo ad Acea Distribuzione s.p.a., società partecipata da Acea, costituita in applicazione al disposto normativo di cui all'art. 9 ult. co. del D.Lgs. 79/1999, mediante scorporo e relativo conferimento dell'intero ramo d'azienda di distribuzione elettrica, ivi compreso il servizio di illuminazione perpetua in questione.

Le attività commerciali sono svolte per conto di Acea Distribuzione dalla società Acea Electrabel Elettricità, che cura la gestione dei contratti, la fatturazione e la gestione del credito.

3.2 Laurentino

All'atto dell'accorpamento dei servizi funerari, allora gestiti in economia dal Comune, nell'azienda speciale Ama (DCC 231/97 e ss.mm.ii.), fu conferito a favore della stessa il diritto di concessione d'uso delle aree cimiteriali a titolo gratuito, per un periodo di 99 anni.

Tale concessione riguarda "l'uso dei cimiteri e degli altri impianti cimiteriali in corso di realizzazione, degli immobili e impianti ivi esistenti in quanto strumentali all'esercizio dei servizi a lei affidati'.

Nella stessa deliberazione fu previsto che restasse "in capo ad Acea il compito di provvedere alla fornitura tecnologica del servizio, mentre il rapporto con l'utenza è unificato nell'azienda che si occupa dei servizi funerari, Ama. Entro un anno dall'accorpamento tra Acea ed Ama intervengono accordi per la regolazione dei relativi rapporti. Fino ad allora continua l'esercizio del servizio a mezzo Acea".

E' ben evidente la contraddizione tra la delibera che trasferisce patrimonialmente gli impianti di illuminazione votiva alla nuova Acea s.p.a., e la delibera che affida sempre gli stessi impianti in concessione d'uso gratuito ad Ama.

Ben otto anni più tardi vengono approvate (DCC 42/05) le linee guida relative alla disciplina dei rapporti tra Comune ed Ama derivante dalla gestione dei servizi funebri e cimiteriali (tra cui quello di illuminazione votiva).

In modo del tutto singolare e, a parere dell'Agenzia, normativamente non corretto, tra i servizi offerti all'utente non in regime di privativa, che non formeranno oggetto di specifica negoziazione nell'ambito del Contratto di Servizio e che dovranno essere commercializzati con prezzi che coprano almeno il costo pieno del servizio, viene ricompreso, al pari delle onoranze funebri, anche il servizio di illuminazione votiva.

Due anni dopo (DGC 74/07) viene infine approvato il Contratto di servizio per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali con Ama, comprendente, tra l'altro, l'illuminazione votiva dei loculi e dei manufatti cimiteriali nel cimitero Laurentino, nelle more dell'affidamento da parte dell'Amministrazione Comunale del servizio medesimo negli altri cimiteri comunali.

Ad oggi Ama continua a gestire le sole utenze di illuminazione votiva del cimitero Laurentino, non essendosi mai concretizzato il deliberato del Consiglio Comunale del 1997.

4. La consistenza degli impianti e delle utenze

4.1 Verano e Flaminio (Acea)

I due principali cimiteri sono caratterizzati dai seguenti impianti di illuminazione votiva:

Verano

- 9 cabine MT;
- 227 linee BT a 220 volt per almeno 19.900 metri:
- 8 sezionatori BT;
- 67 posti di trasformazione;
- 50 nodi elettrici (numerati).

Flaminio

- 11 cabine MT;
- 136 linee BT a 220 volt per almeno 11.800 metri;
- 3 sezionatori BT;
- 90 posti di trasformazione;
- 41 nodi elettrici (numerati).

Le lampade votive, nel loro complesso, sono alimentate da una rete consistente in circa 1.000 km di cavo unipolare alla tensione di sicurezza di 24 V in corrente alternata. I limiti di fornitura del servizio riguardano il portalampada e la lampada, ma non l'eventuale lume votivo, il cui acquisto e istallazione è a carico dell'utente.

4.2 Laurentino (Ama)

L'impianto di illuminazione votiva del cimitero Laurentino è stato realizzato dall'impresa aggiudicataria dell'intero appalto di costruzione del cimitero tra il primo semestre 2000 e il primo semestre 2002, e il primo contratto di utenza è stato stipulato da Ama in data 18 febbraio 2003. L'impianto è così caratterizzato:

- n.1 cabina MT di consegna e trasformazione (di competenza Acea);
- n.1 cabina di trasformazione MT/BT (di competenza Ama);
- n.4 linee BT a 220 volt per un totale di 4.840 metri

Le lampade votive, nel loro complesso, sono alimentate da una rete consistente in circa 50 km di cavo unipolare alla tensione di sicurezza di 24 V in corrente alternata.

La consistenza delle utenze per ciascuno dei cimiteri romani (di cui è riportata l'ubicazione, la zona di competenza e la superficie complessiva stimata) suddivisa tra utenze installate e attive, è riportata nella Tav. 1.

Tav. 1 Utenze di illuminazione votiva nei cimiteri romani (2010)

Cimitero	Ubicazione (Mun.)	Zone di competenza	Estensione stimata	Utenze illuminazione votiva		
	(Mull.)		(mq)	installate	attive	
Verano	3	chiuso a nuovi ingressi	760.000	151.530	125.403	
Flaminio	20	1,2,3,4,5,6,7,9,17,20	1.430.000	244.294	222.648	
Castel di Guido	18	16	2.500	580	560	
Cesano	20	Cesano	4.500	980	973	
Isola Farnese	20	Isola Farnese, La Storta	3.300	788	743	
Maccarese	16	Ponte Galeria, altre	11.000	3.344	3.229	
Ostia Antica	13	13	15.600	11.162	10.306	
Parrocchietta	16	chiuso a nuovi ingressi	3.000	43	33	
San Vittorino	8	8	12.000	3.120	3.066	
S.Maria di Galeria	19	19	3.300	984	837	
Totale Acea Distr.				416.825	367.798	
Laurentino	12	10,11,12,15	200.000	19.121	14.017	

Fonte: elaborazioni Agenzia su dati Ama, Acea Distribuzione e Contratto di Servizio.

5. La gestione e gli investimenti

Come già anticipato, le attività commerciali dell'illuminazione votiva nei cimiteri del Verano, Flaminio e suburbani (per il Laurentino, stante le dimensioni e la concomitante gestione dei servizi cimiteriali, Ama non ha una struttura dedicata) sono svolte per conto di Acea Distribuzione dalla società Acea Electrabel Elettricità che cura la gestione dei contratti, la fatturazione e la gestione del credito.

Le attività operative sono svolte da Acea Distribuzione, attraverso due presidi tecnico/operativi, allocati nei cimiteri del Verano e Flaminio e avvalendosi di una struttura interna e di appalti a ditte esterne. Tale struttura riporta all'Unità Operativa "ZONA Centro/Nord" nell'ambito della Direzione Gestione Rete collocata a sua volta all'interno della Direzione Operazioni di Acea Distribuzione.

Secondo quanto riportato nei Bilanci di Sostenibilità di Acea, le attività operative hanno visto, nel corso del 2005, il miglioramento e automatizzazione del sistema di acquisizione delle segnalazioni di guasto, il rispetto del programma di sostituzione biennale delle lampade (sostituite circa 260.000 lampade e 100.000 portalampade) e la realizzazione dell'analisi tecnica e sperimentale per l'impiego di lampade a lunga durata (mediante utilizzo di LED) in alternativa a quelle ad incandescenza, che porterà nel biennio 2006-2007 alla loro completa sostituzione.

A partire dal 2006 è stata pianificata l'apertura straordinaria di uno sportello fisico (in occasione della settimana di commemorazione dei defunti) presso i cimiteri del Verano e del Flaminio, per informazioni, segnalazioni e richiesta di attivazione di nuovi allacci, sono stati eseguiti interventi di bonifica sulla rete (manutenzione straordinaria) presso il cimitero del Verano, è stata estesa la rete presso il cimitero Flaminio ed è stato avviato il programma di sostituzione delle lampade ad incandescenza con quelle a LED, su circa 224.000 utenze.

Passando al 2007, oltre alla prosecuzione degli interventi di bonifica sulla rete presso il cimitero del Verano e l'estensione della rete presso il cimitero Flaminio (nel biennio l'investimento è stato pari a circa un milione di euro, e per il 2008 erano stati stanziati altri 540mila euro), è stato completato il programma di sostituzione delle lampade con quelle a LED, per complessive 423.000 utenze ed un investimento totale di circa due milioni di euro.

Un particolare cenno va fatto per questo intervento che, oltre a comportare un risparmio energetico diretto a parità di flusso luminoso (5 W per le lampade ad incandescenza, contro i 0,6 W di quelle a LED) ed una durata di vita delle lampade

³ Anni 2005, 2006 e 2007.

a LED anche superiore a 10 volte (80.000 ore h24) rispetto alle lampade ad incandescenza, è stato recentemente ammesso⁴ alla possibilità di ottenimento dei "certificati bianchi", ovvero il meccanismo nazionale di promozione dell'uso efficiente dell'energia introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e legato al mercato dei cosiddetti "titoli di efficienza energetica".

In virtù del quadro normativo, Acea Distribuzione é il soggetto giuridico del Gruppo Acea cui fa capo l'obbligo generale di conseguire i relativi obiettivi quantitativi, mentre Acea Reti e Servizi Energetici (di seguito, ARSE) provvede alla consulenza, studio, progettazione e realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica.

L'accordo intervenuto tra le due società del Gruppo Acea relativo all'incremento dell'efficienza energetica, comporta un riaddebito ad Acea Distribuzione dei costi sostenuti da ARSE per l'acquisto di energia elettrica destinata all'illuminazione cimiteriale (13mila euro nel 2009 e 55 mila nel 2008).

Passando infine ai dati economici contenuti nei bilanci di esercizio di Acea Distribuzione, i ricavi 2009 derivanti dalla gestione di impianti di illuminazione cimiteriale ammontano a 7.331.000 euro (7.224mila al 31/12/08 e 7.172mila al 31/12/07), a fronte dei circa quattro miliardi di lire a fine anni '90 dei bilanci di Acea.

Circolare SEFIT Federutility n. 2276 del 23/02/2010 "Risparmio energetico relativo alla sostituzione di lampade votive ad incandescenza con lampade votive a LED" - Deliberazione n. EEN 2/10 del 27 gennaio 2010. Novazione della scheda tecnica n. 24.

6. La questione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche

Ad oggi dunque sembrerebbe (cfr. Par. 3.1) che Acea Distribuzione sia proprietaria degli impianti tecnologici di illuminazione perpetua presso tutti i cimiteri del comune di Roma (ad eccezione del Laurentino), con una situazione simile, per molti versi, a quella dell'attività di distribuzione di energia elettrica alle utenze effettuata sempre da Acea Distribuzione nei comuni di Roma e Formello.

Trattandosi di cavi e condutture interrate in aree appartenenti al demanio comunale, Acea Distribuzione sarebbe quindi tenuta a corrispondere un canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali (di seguito, COSAP) secondo quanto stabilito all'art.18 c.8 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 30 maggio 2005, n.119 (di seguito, DCC 119/05). Le eventuali cause di esclusione (nella fattispecie, art.19 c.1 lett. e) non sembrerebbero al momento applicabili.

La determinazione di tale canone dovrebbe avvenire in via forfetaria, in misura unitaria per ciascuna utenza (0,73 euro, rivalutata su base I-STAT per l'anno 2005), e soggetto ad incremento in caso di ampliamento ed estensione della rete in caso di edificazione di nuovi lotti cimiteriali, ovvero per aumento delle utenze.

In via subordinata, visto che tale canone forfetario era stato istituito in virtù dell'art.63 del D.Lgs. n.446/1997 per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi quali l'energia elettrica, il gas e la telefonia fissa (con fatturato annuo per utente ben superiore ai 24,24 euro di Acea), si potrebbe

anche verificare l'applicabilità dell'art.18 c.7 del Regolamento, che prevede il pagamento del canone in ragione dell'occupazione espressa in metri lineari.

Applicando l'ipotesi di canone forfetario al numero di utenze attive (attualmente 356.859), il canone rivalutato da corrispondere, riferito all'anno 2009, sarebbe pari a circa 285.000 euro (pari a poco meno del 4% dei ricavi).

In effetti la stessa DGOV 2264/43 prevedeva un canone annuo a titolo di tassa occupazione suolo pubblico per la illuminazione perpetua del Verano pari a 380.000 lire (senza però che fosse noto il numero di utenze dell'epoca). Applicando l'indice ISTAT per la rivalutazione dei prezzi al consumo, tale importo al 2009 sarebbe quindi pari a circa 115.000 euro.

Dalle informazioni assunte presso gli uffici comunali competenti, sembrerebbe che Acea Distribuzione effettui un unico pagamento del COSAP, relativo alle sole utenze di distribuzione dell'energia elettrica. La società, interpellata al riguardo dal Dipartimento Risorse Economiche, sostiene infatti che gli utenti del servizio di illuminazione votiva non vadano conteggiati come singoli utenti di servizi pubblici (stante anche il citato pare dell'AEEG al riguardo), e che Acea Distribuzione paghi la COSAP per un numero complessivo di utenze su Roma (contratti di fornitura di energia elettrica) pari a n. 1.558.011 (anno 2007), di cui n. 140 relative ad utenze (contatori) di illuminazione cimiteriale.

7. Le tariffe all'utenza e le condizioni di fornitura

Nel campo dei servizi pubblici, l'organizzazione, la concessione e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione (art. 42 c. 2 p. e del TUEL), come anche la determinazione delle tariffe (art. 42 c. 2 p. f e art. 172 p. e del TUEL) dovrebbe avvenire mediante provvedimento del Consiglio Comunale.

I criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi sono fissati all'art.117 del TUEL, come segue:

- 1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
- 2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa e' determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
- 3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

Come ampiamente descritto nei capitoli precedenti, la situazione circa la proprietà degli impianti di illuminazione votiva sembrerebbe essere diversa tra il Laurentino (proprietà comunale, concessione d'uso gratuito ad Ama) e i restanti cimiteri (proprietà Acea).

Di seguito viene descritta la differente disciplina tariffaria adottata dalle due società, entrambe accumunate dalla "singolarità" di aver determinato in via autonoma le tariffe senza alcun specifico atto da parte dell'Amministrazione comunale.

7.1 Verano, Flaminio e suburbani (Acea)

La tariffa relativa al servizio adottata da Acea fino al 31 dicembre 1999 aveva la natura di una fornitura elettrica in BT - uso vario.

L'AEEG, con provvedimento del 5 aprile 2000, ha ritenuto non applicabile al servizio di illuminazione perpetua ed ai rapporti tra il Gestore del servizio ed i clienti, la disciplina di regolazione della tariffa prevista dalla deliberazione n. 204/99 dell'Autorità stessa; pertanto, a partire dal 2001, il corrispettivo per il servizio è stato tramutato in canone annuo, pari a 11,62 euro.

Da ultimo, non ritenendo la tariffa vigente al 30 giugno 2003 sufficiente ad assicurare la remunerazione dell'attività diretta/indiretta di struttura (quella di carattere commerciale unitamente all'ammortamento degli impianti ed ai cospicui accantonamenti al fondo rischi su crediti), dopo avere analizzati i servizi analoghi svolti in altre città italiane dai maggiori operatori⁵ e preso atto della tariffa

per il corrispondente servizio svolto da Ama nel cimitero Laurentino, Acea Distribuzione ha aggiornato la tariffa, portandola a 24,24 euro (comprensiva di IVA e del contributo iniziale per l'attivazione) con decorrenza dal 1 luglio 2003.

Il costo del servizio comprende l'insieme dell'energia elettrica consumata nelle 8.760 ore/anno, l'ammortamento derivante dai costi di prima costruzione, la manutenzione / riparazione e la ricostruzione sia per vecchiaia sia a seguito di danni / atti vandalici.

Per ottenere l'allaccio, per informazioni o per eventuali reclami, oltre alla possibilità di recarsi agli sportelli fisici del Verano e Flaminio durante la settimana di commemorazione dei defunti, è necessario telefonare al numero verde 800.130330 di Acea Distribuzione. Il bollettino postale per il pagamento viene inviato ogni anno all'intestatario del contratto di illuminazione votiva.

Nonostante la richiesta formulata ad Acea, <u>non è stato possibile acquisire un facsimile delle condizioni generali di fornitura del servizio, né sembra che le stesse vengano consegnate all'atto della stipula del contratto.</u>

7.2 Laurentino (Ama)

All'atto dell'attivazione del servizio presso il cimitero Laurentino, l'Amministratore Delegato di Ama determinò (maggio 2002) l'ammontare complessivo del servizio su base trentennale (allineata a quella delle concessioni dei loculi) in 381,93 euro, con possibilità di pagamento dilazionato in tre mesi senza interessi e in tre anni al tasso legale del 3,00%.

Con successiva determinazione (luglio 2003) è stata integrata la possibilità di effettuare il pagamento a cadenza annuale, fissando in 15,00 euro il costo annuale del servizio comprensivo della fornitura elettrica e della manutenzione lampade.

Ad oggi quindi, in caso di pagamento annuale, il costo di attivazione è di 32,56 euro (compresi 17,56 euro di spese di allaccio) e di 15,00 euro per gli anni successivi (suscettibile però di eventuali aumenti), mentre il pagamento in unica soluzione è pari a 399,49 euro per trenta anni, non soggetto a futuri aumenti.

Per l'attivazione del servizio, oltre a rivolgersi al call center, il concessionario (o persona delegata) deve presentarsi presso l'Ufficio illuminazione del cimitero Laurentino, munito del contratto di concessione del loculo per la costruzione di tomba privata e presentare richiesta (cd. preutenza) indicando le modalità di pagamento prescelte. Dopo

⁵ Tale analisi, secondo Acea, ha evidenziato come il corrispettivo medio fosse pari a 21,35 euro.

aver effettuato il pagamento ed averne dato riscontro, Ama provvede alla stampa del contratto definitivo ed attiva entro cinque giorni lavorativi l'utenza richiesta. Per il canone relativo alle annualità successive non viene inviato avviso all'utente, che de-

ve pertanto provvedere di sua iniziativa al pagamento.

Anche per Ama non è stato possibile acquisire un facsimile delle condizioni generali di fornitura del servizio.

8. La qualità tecnica e commerciale

Solo con il Contratto di servizio tra Comune di Roma ed Ama per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali, valevole per gli anni 2006-2011 (DGC 74/2007), vengono per la prima volta disciplinati gli standard qualitativi generali e specifici del servizio di illuminazione votiva nel cimitero Laurentino (gruppo A, scheda 3/C), nonché sancito l'obbligo per Ama (art.17) di procedere alla pubblicazione e alla applicazione della propria carta dei servizi funebri e cimiteriali.

In particolare, il Contratto di servizio ha previsto uno standard qualitativo specifico relativo ai tempi di attivazione dell'allaccio dalla richiesta (5 gg.), con indennizzo fisso di 100,00 euro in caso di superamento dei tempi.

Ama si è impegnata ad effettuare la riparazione degli eventuali guasti, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione.

Sempre rispetto ai tempi di attivazione dalla richiesta, è stato previsto uno standard qualitativo generale come percentuale di attivazioni effettuate entro i termini contrattuali previsti, con obiettivi di miglioramento annuali (90,0% nel 2007, 95,0% nel 2008 e 97,5% nel 2009). Anche per questo standard, si applica una sanzione progressiva a favore dell'Amministrazione pari a 10.000,00 euro per ogni punto o frazione percentuale di valore inferiore allo standard generale fissato per l'anno.

La rendicontazione effettuata da Ama, nell'ambito della Commissione di Vigilanza istituita ai sensi dell'art.11 del Contratto di servizio, <u>riporta però solamente il numero di "contratti luce" stipulati (e non la percentuale di rispetto dello standard)</u> e, a partire dal 2009, anche il <u>numero di interventi elettrici effettuati (senza indicare quanti di questi sono stati effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione)</u>. I dati disponibili (ultimo semestre 2008 e primo semestre 2009) sono riportati in Tav. 2.

Tav. 2 Contratti luce e interventi elettrici di Ama – cimitero Laurentino (2008-2009)

Trimestre	Contratti luce	Interventi elettrici
lug-ago-set 2008	353	n.d.
ott-nov-dic 2008	472	n.d.
gen-feb-mar 2009	403	2.960
apr-mag-giu 2009	512	2.597
Totale	1.740	5.557
Previsti da contratto	2.200	n.a.

Fonte: elaborazioni Agenzia su dati forniti da Ama alla Commissione di vigilanza.

Anche per la pubblicazione e l'applicazione della Carta dei servizi, prevista all'art.17 del Contratto di servizio, l'unica documentazione disponibile risale ormai al 2004, antecedente quindi il contratto stesso.

Passando ad Acea, pur in assenza di un disciplinare tecnico tra le parti, si registra che nel 2007, a fronte di circa 39.000 richieste di attività (allacci, verifiche, distacchi, e altre relative sia alle richieste pervenute nel 2007 che ad alcuni arretrati degli anni precedenti) ne sono state chiuse circa 36.000, con residuo pari a circa 3.000 corrispondenti al battente di un mese di normale attività.

Riguardo i rapporti con l'utenza, Acea Distribuzione gestisce in arrivo circa 1500/2000 reclami al mese (verifiche, segnalazioni, ecc) e il dato risulta in progressiva diminuzione; il *contact center* telefonico riceve invece circa 300/350 telefonate al giorno.

Uno schema di Carta di qualità dei servizi redatto da Acea, è stato proposto all'Assessore alle Politi-

che Sociali nell'ottobre 2008, ma ad oggi non è stata ancora emessa.

9. Una indagine sul servizio in Italia

Una prima indagine tra i principali Comuni italiani per numero di abitanti, diretta a rilevare le tariffe applicate per il servizio di illuminazione votiva, distinte in canone e contributo allaccio, fu condotta dall'Agenzia nel corso del 2004 (cfr. Relazione Annuale 2004 par.10.2.4 e Circolare SEFIT Federutility n.21 del 21 giugno 2005).

Al fine di aggiornare il quadro tariffario e acquisire ulteriori informazioni circa la natura del servizio, la durata degli affidamenti, la proprietà degli impianti, l'eventuale ammontare del canone di concessione, e la disciplina dei rapporti con l'utenza, l'Agenzia ha inviato a febbraio 2010 un nuovo questionario strutturato ai comuni di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli e Torino.

Tav. 3 Indagine sul servizio di illuminazione votiva in alcune città italiane (febbraio 2010)

Comune	Utenze (n.)	Durata affidamento (anni)	Proprietà impianti	Canone concessione annuo (euro)	Tariffa iniziale allaccio (euro, con IV A)	Tariffa annuale servizio (euro, con IVA)	pluriennali	Standard qualità servizio	Forme ristoro utenti
Roma (Acea)	367.798	a revoca	Concessionario	non onerosa	no	24,24	no	no	no
Roma (Ama)	14.017	6	Comune	non onerosa	17,56	15,00	si ^(c)	si ^(e)	si ^(h)
Bologna	74.000	30	Comune	non onerosa	41,70	22,20	no	si ^(f)	no
Firenze	91.253	6	Comune	849.655	35,97/33,15 ^(a)	25,62	no	no	no
Genova	106.510	25	Concessionario	non onerosa	16,76	13,41	no	no	no
Milano	37.463	20	Concessionario	non onerosa	23,91	18,82	si ^(d)	si ^(g)	si ⁽ⁱ⁾
Napoli	140.000	20	Concessionario	320.000	5,68	25,56	no	no	no
Torino	70.917	29+5	Comune	54.167	43,07/10,72/8,29 (b)	12,04	no	no	no

NOTE:

- (a): Cimitero Trespiano / altri.
- (b): Cappelle / tombe e loculi / cellette.
- (c): Importi, non suscettibili di aumento, per l'intera durata trentennale della concessione (comprensivi di allaccio):
 - unica soluzione: 399,49 €;
 - dilazionato in tre mesi: 399,49 €;
 - dilazionato in tre anni: 411,43 €.
- (d): 5 anni: 99,72 € 10 anni: 186,90 € 15 anni: 274,08 €
- (e): Percentuale di attivazioni effettuate entro i termini contrattuali previsti, con obiettivi di miglioramento annuali. Gli eventuali guasti vengono riparati entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione.
- (f): Intervento di allacciamento e di riparazione guasti entro tempi dati.
- (g): Esecuzione allacciamento entro 15 gg dalla richiesta; Modifica allacciamenti esistenti entro 10 gg. dalla richiesta; Riparazione guasti su singola lampada entro 10 gg. dalla richiesta.
- (h): Tempi di attivazione dell'allaccio entro 5 gg. dalla richiesta, con indennizzo fisso di 100 € in caso di superamento dei tempi.
- (i): Rimborso fino al 30% della tariffa di allacciamento per ritardo su nuovi allacci; rimborso del 30 % canone annuale in caso di ritardo per riparazione guasti o modifiche impianto.

Fonte: elaborazioni Agenzia su dati delle Amministrazioni comunali.

I dati rilevati con l'indagine sono riportati nella Tav. 3; in tutti i Comuni la natura del rapporto contrattuale è di tipo concessorio, con riscossione diretta delle tariffe all'utenza. I rapporti tra Amministrazione e concessionario sono sempre regolati da una convenzione-concessione, ad eccezione di Bologna e Roma (Ama) dove è stato invece stipulato un Contratto di servizio, e di Roma (Acea) dove l'unico documento disponibile è quello relativo all'iniziale conferimento patrimoniale degli impianti.

Per quanto riguarda la durata dell'affidamento, si passa da 6 a 29+5 anni nel caso in cui la proprietà degli impianti sia del Comune, mentre la situazione

è più omogenea se la proprietà degli stessi è del concessionario (20-25 anni).

Il pagamento di un canone di concessione per il diritto a svolgere in via esclusiva il servizio è previsto solo a Napoli, mentre il canone di concessione per l'utilizzo dei beni demaniali è previsto a Firenze e, in minor misura, anche a Torino⁶.

⁶ Nel dicembre 2007 erano state assunte informazioni anche su Ancona (nessun canone), Bari (agio pari al 10% dei ricavi) e Trieste (canone simbolico per la concessione in uso dei beni).

Sul fronte dei costi per gli utenti, la situazione è decisamente molto variegata, con tariffe di allaccio iniziale che variano dai 5,68 euro di Napoli (Roma (Acea) addirittura non la prevede), ai 43,07 euro di Torino per le cappelle.

La tariffa annuale per il servizio parte dai 12,04 euro di Torino, a più del doppio per Roma (Acea) pari

a 24,24 euro (che incorpora però una frazione della tariffa di allaccio), Napoli (25,56 euro) e Firenze (25,62 euro).

Solo Milano e Roma (Ama) prevedono delle forme di pagamento pluriennali e di ristoro per gli utenti, e, insieme a Bologna, anche l'adozione di standard di qualità del servizio.

10. Conclusioni

Sulla base delle risultanze emerse dal documento, si segnalano le seguenti osservazioni e alcune nostre proposte in ordine al superamento delle attuali criticità:

- a) va definito dal Consiglio Comunale l'esatto regime e proprietà dei beni strumentali, la natura del servizio erogato e le modalità di affidamento/concessione dello stesso, alla luce della vigente normativa;
- allo stato attuale, qualora venisse confermata la proprietà degli impianti (ad eccezione del Laurentino) in capo ad Acea Distribuzione, va stipulata una vera e propria concessione (con relativa convenzione/contratto di servizio) con diritto di esclusiva del pubblico servizio di illuminazione votiva nei cimiteri di Roma. Detta concessione, al pari di quella ancora vigente con Italgas per il servizio di distribuzione del gas, potrebbe anche essere onerosa come già accade in altri comuni. Una possibile soluzione alternativa potrebbe prevedere la retrocessione dei beni strumentali al Comune e la successiva concessione d'uso degli stessi, eventualmente anche gratuita;
- c) allo stato attuale, qualora venisse confermata la proprietà degli impianti (ad eccezione del Laurentino) in capo ad Acea Distribuzione, va definito e quantificato il pagamento del COSAP relativamente ai contratti di fornitura del servizio pubblico individuale di illuminazione votiva cimiteriale:
- d) vanno determinate, con provvedimento del Consiglio Comunale, le tariffe massime applicabili al servizio, tenendo conto dell'eventuale diverso regime di proprietà dei beni strumentali all'erogazione del servizio e la titolarità delle manutenzioni straordinarie e investimenti;
- va predisposto un apposito contratto generale di fornitura ed una Carta di qualità dei Servizi, con la partecipazione delle associazioni degli

utenti e consumatori (art. 2 comma 461 L.244/2007 – Legge Finanziaria 2008).

Paolo Leon

Presidente

Claudio Santini

Vice Presidente

Sergio Migliorini

Consigliere

Via Cola di Rienzo 217 • 00192 Roma Telefono 06.367071 Fax 06.36707212 www.agenzia.roma.it

L'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma è stata istituita dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 39 del 14 marzo 2002, successivamente modificata e integrata con Deliberazione n.212 del 22 ottobre 2007